



Federcasa Lombardia

Statuto

Federcasa Lombardia è l'Associazione che ha lo scopo di sviluppare politiche autonome nell'ambito della Federazione Nazionale di settore.



INDICE

TITOLO I

Articolo 1 – Denominazione	pag. 2
Articolo 2 – Scopo	pag. 2

TITOLO II

Articolo 3 – Ammissione	pag. 3
Articolo 4 – Obblighi	pag. 3
Articolo 5 – Cessazione	pag. 4
Articolo 5 bis – Decadenza	pag. 4
Articolo 6 – Contributi	pag. 4

TITOLO III

Articolo 7 - Organi dell'Associazione	pag. 5
Articolo 8 - Composizione dell'Assemblea dei Soci	pag. 5
Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci	pag. 5
Articolo 10 - Validità dell'Assemblea dei Soci - Votazioni	pag. 6
Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci	pag. 6
Articolo 12 - Il Presidente	pag. 7
Articolo 13 - Il Vice Presidente	pag. 7
Articolo 14 - Patrimonio	pag. 7
Articolo 15 - Gestione economica e finanziaria	pag. 7
Articolo 16 - Bilancio preventivo e Conto consuntivo	pag. 8
Articolo 17 - Il Direttore	pag. 8
Articolo 18 - Commissione per i rapporti di lavoro	pag. 9
Articolo 19 - Conferenza dei Direttori	pag. 9
Articolo 20 - Commissioni Consultive	pag. 10
Articolo 21 - Modificazioni statutarie	pag. 10
Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione	pag. 10
Articolo 23 - Disposizioni finali	pag. 11



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita FEDERCASA LOMBARDIA - Associazione che ha lo scopo di sviluppare politiche autonome nell'ambito della Federazione Nazionale di settore. L'Associazione ha sede in Milano, Viale Romagna 26, ed è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e tutelare il sistema dei servizi abitativi, operando in tutti i campi previsti dalla Legge Regionale 08.07.2016 n. 16 e successive modifiche.

A tal fine si propone di attuare:

- la rappresentanza degli Associati nei riguardi delle istituzioni regionali, nazionali e internazionali;
- la promozione e lo sviluppo del comparto dei servizi abitativi, il collegamento tra gli Associati per lo scambio di conoscenze ed esperienze;
- le attività di assistenza, consulenza e supporto tecnico-organizzativo e formativo per gli Associati;
- le attività di studio, ricerca, consulenza, seminari e simili, di supporto alla predisposizione di proposte di legge o provvedimenti;
- le iniziative di pubbliche relazioni intese a far conoscere l'attività e le realizzazioni degli Associati;
- la consultazione con le organizzazioni sociali e istituzionali di riferimento;
- la consultazione degli Associati relativamente ai contratti di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti, relativi ai vari livelli della contrattazione;
- la promozione di ogni altra iniziativa che si reputi utile per lo sviluppo e la gestione dei servizi abitativi e per gli Associati;
- i rapporti collaborativi e di reciproche sinergie con le altre associazioni presenti sul territorio.



TITOLO II

SOCI

Articolo 3 - Ammissione

Possono essere soci dell'Associazione:

- a) Soci Ordinari - fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, le seguenti categorie di aziende, società ed enti che operano in materia, (proprietari e/o gestori) e che hanno come scopo l'acquisizione, costruzione, gestione, cessione di abitazioni aventi finalità sociale, la realizzazione o la gestione di servizi e attrezzature connesse alla residenza ed alla qualificazione del territorio:
 - 1) ALER (Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale);
 - 2) Aziende Municipalizzate;
 - 3) Società di Capitale totalmente partecipate da Enti Locali;

- b) Soci Corrispondenti - fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci corrispondenti, gli enti locali territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica e gli enti pubblici proprietari soci o promotori delle aziende, società o enti che siano interessati ai servizi e all'attività di Federcasa.

I soci corrispondenti hanno diritto a ricevere le informazioni e le documentazioni che la Federazione fornisce ai Soci ordinari e a partecipare a convegni, seminari o altre iniziative informative e divulgative promosse dalla Federazione se in regola con le quote associative versate.

Sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea.

I soci corrispondenti partecipano all'Assemblea dei Soci - di cui al successivo art. 8 - con il proprio rappresentante legale, con diritto di parola ma senza diritto al voto e non possono ricoprire cariche federali.

Articolo 3 bis – Modalità di ammissione

Per aderire a Federcasa i soggetti di cui al precedente art. 3, devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella domanda di ammissione deve essere dichiarata l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.

L'Assemblea delibera sulla domanda di ammissione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, dando comunicazione dell'esito all'associando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata.

La delibera di ammissione perde ogni efficacia nel caso in cui l'ente interessato non provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al versamento dei contributi come previsto dal successivo art. 4.

L'ammissione decorre dal giorno di accettazione della domanda.

Essa avrà scadenza al compimento dell'anno solare intero successivo e si intenderà tacitamente rinnovata se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui all'art. 5.

Articolo 4 - Obblighi

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto e, in particolare, l'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) rispetto delle direttive e degli indirizzi deliberati;
- b) astensione a ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione;
- c) comunicazione dei dati statistici e delle notizie che la stessa richiede, ritenendoli utili ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- d) corresponsione del contributo associativo.

Le spese per la partecipazione alle attività e agli organismi dell'Associazione sono, di norma, a carico dei rispettivi Associati, salvi i contributi che verranno forniti da Federcasa.

Articolo 5 - Cessazione

L'adesione all'Associazione cessa:

- a) per recesso.
Il recesso, che deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere dato con preavviso di sei mesi;
- b) per esclusione.
L'esclusione, in conseguenza alla mancata osservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, è deliberata dall'Assemblea dei Soci, di cui al successivo art. 8, col voto di almeno due terzi dei suoi componenti, viste le deduzioni scritte dell'Associato da presentarsi entro trenta giorni dall'invito del Presidente.

La cessazione dell'iscrizione nei casi sopraindicati non esonera dal versamento dei contributi stabiliti per l'anno solare in corso e comporta la decadenza dei diritti previsti dal presente Statuto.

Articolo 5 bis - Decadenza

Qualora venissero meno i requisiti previsti dall'art. 3 del presente Statuto, l'Associato decade. Il mancato versamento di due annualità prevede la decadenza dall'Associazione.

Articolo 6 - Contributi

I contributi associativi annuali dovuti dagli Associati saranno calcolati in base ad idonea deliberazione assembleare a maggioranza qualificata, con la quale vengono definiti i parametri da adottare per il calcolo dei contributi e le modalità di erogazione degli stessi. L'Assemblea dei Soci delibera la quota relativa a ciascun Associato in rapporto proporzionale all'entità del contributo associativo obbligatorio versato.

La mancata corresponsione dei contributi comporta la sospensione dell'erogazione dei servizi dell'Associazione, nel caso di mancato pagamento di due annualità si applicherà quanto previsto dall'art. 5 bis.



TITOLO III

ORGANI

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- Conferenza dei Direttori.

Degli organi elettivi fanno parte i legali rappresentanti degli Associati secondo quanto oltre precisato.

La decadenza dalla carica ricoperta in seno all'Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi incarico negli organi della Associazione. L'Assemblea dei Soci provvede alla ratifica della decadenza e alla sostituzione alla prima seduta, di norma con altro rappresentante del medesimo ente.

Le nomine e la durata dei mandati delle cariche elettive di Presidente e di Vice Presidente sono stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Completa la struttura dell'Associazione il Direttore che svolge anche le funzioni di Segretario della Assemblea dei Soci.

Articolo 8 - Composizione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai legali rappresentanti degli Associati, oltre a un altro membro nominato da ciascun legale rappresentante, al fine di meglio garantire la presenza di ciascun Associato ai lavori dell'Assemblea.

Ciascun legale rappresentante, nel caso di assenza anche del componente nominato, può farsi rappresentare in Assemblea da un rappresentante di altro Socio, mediante delega scritta. Ciascun rappresentante non può avere più di una delega.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente ritenga di convocarla e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci.

La riunione è convocata dal Presidente con fax, telegramma, mail o lettera inviata agli Associati almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata in deroga al termine di preavviso sopraindicato, comunque almeno 24 ore prima della data di convocazione. La prima convocazione dell'Assemblea dei Soci è effettuata dal legale rappresentante più anziano per carica, che presiede la prima riunione.



Articolo 10 - Validità dell'Assemblea dei Soci - Votazioni

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando i soci presenti dispongano di almeno la metà dei voti. Ogni Azienda Associata ha diritto ad un numero di voti proporzionale alle quote deliberate e versate, così come previsto dall'art. 6.

Le deliberazioni concernenti:

- a) le modificazioni statutarie sono approvate a maggioranza qualificata;
- b) lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Le nomine di persone possono avvenire a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto gli Associati - ad esclusione di quelli di cui al precedente art. 3 lett. b) - in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Direttore che svolge funzioni di Segretario ai sensi del precedente art. 7.

Alle riunioni dell'Assemblea è invitato senza diritto di voto il Coordinatore della Conferenza dei Direttori, di cui al successivo art. 19.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce il massimo organo dell'Associazione. In particolare, spetta all'Assemblea dei Soci:

- la nomina, a maggioranza dei voti, del Presidente e del Vicepresidente nonché l'eventuale revoca, stabilendo altresì gli eventuali compensi;
- la nomina dei Revisori dei conti o Revisore unico, di cui al successivo art. 16, e il relativo compenso;
- la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori;
- la nomina, la revoca e il compenso del Direttore dell'Associazione;
- l'approvazione dell'organico del personale dipendente dell'Associazione;
- l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo;
- la determinazione delle contribuzioni ordinarie e straordinarie a carico degli Associati;
- l'approvazione delle modifiche allo Statuto;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- può riunire congiuntamente l'Assemblea dei Soci e la Conferenza dei Direttori di cui al successivo art. 19;

- provvede alla attuazione delle deliberazioni;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea dei Soci, salvo ratifica alla sua prima riunione.

Articolo 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci per sostituire il Presidente - in caso di assenza e di impedimento.

Al Vice Presidente può essere delegata la gestione degli affari correnti dell'Associazione e la presidenza della Commissione per i rapporti di lavoro, di cui al successivo art. 18.

Articolo 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio proprio dell'Associazione;
- b) dagli eventuali contributi straordinari finalizzati ad acquisizioni patrimoniali;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali non riportate all'esercizio successivo.

Articolo 15 - Gestione economica e finanziaria

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione si provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi degli Associati, previsti dal presente Statuto;
- b) contributi ordinari e straordinari di Regione, Enti pubblici e Associati;
- c) avanzi della gestione annuale precedente.

Eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno riportate all'esercizio successivo ovvero trasferite a patrimonio.

Articolo 16 - Bilancio preventivo e Conto consuntivo

Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo da sottoporsi all'esame e approvazione dell'Assemblea dei Soci devono essere corredati dalla relazione ai Revisori dei Conti e fatti pervenire agli Associati almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Soci.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dura in carica cinque anni.



In alternativa l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Unico dei Conti scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti per la durata di cinque anni, stabilendone il compenso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne verifica l'andamento ogni quadrimestre; presenta all'Assemblea dei Soci, prima della votazione, la relazione sul consuntivo.

I Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti assistono/assiste, se invitati e senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 17 - Il Direttore

Il Direttore ha la responsabilità di coordinare le iniziative svolte dall'Associazione; in particolare:

- coordina la Conferenza dei Direttori;
- esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- provvede al funzionamento ordinario dell'Associazione;
- attua le disposizioni conferitegli dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in merito agli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti e all'acquisizione delle entrate, effettuando gli ordini per la gestione corrente degli uffici, predisponendo i contratti di acquisto o di noleggio di attrezzature o per la fornitura di servizi da sottoscrivere a cura del Presidente, provvedendo alla relativa liquidazione;
- raccoglie indicazioni pervenute dagli Associati e dai Direttori di cui all'art. 19 e formula proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci per il buon andamento dell'Associazione;
- cura il coordinamento operativo dell'attività dell'Associazione;
- svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea dei Soci, della Conferenza dei Direttori Generali e della Commissione per i rapporti di lavoro;
- svolge incarichi particolari attribuitigli dal Presidente e dall'Assemblea dei Soci;
- dirige il personale dell'Associazione;
- cura la redazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.

Articolo 18 - Commissione per i rapporti di lavoro

La Commissione per i rapporti di lavoro è nominata dall'Assemblea dei Soci ed è composta da tre Amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da tre Direttori degli Associati.

Il Direttore dell'Associazione esercita la funzione di segretario della presente Commissione.

La Commissione per i rapporti di lavoro ha il compito:

- a) di studiare i problemi del lavoro in tutti gli aspetti che interessano il funzionamento dei servizi, compresi i problemi della sicurezza e della formazione, e di formulare proposte in ordine agli stessi;

- b) di esaminare e di valutare, riferendone all'Assemblea dei Soci, le modifiche agli accordi sindacali ed ai contratti collettivi di lavoro che siano richieste dalle organizzazioni dei lavoratori e proporre all'Assemblea dei Soci quelle modifiche che essa ritenga necessario proporre ai sindacati o agli organi competenti nel caso di Enti pubblici;
- c) di provvedere, secondo il mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci e osservandone gli indirizzi e le direttive nel quadro della vigente legislazione, alle trattative dei rinnovi contrattuali ed alle attività riguardanti ogni aspetto dell'applicazione, della gestione del contratto e della contrattazione decentrata, prestando agli Associati attività di consulenza e di assistenza;
- d) di sottoporre all'Assemblea dei Soci, per le verifiche e gli adempimenti di competenza, ipotesi di accordi generali o particolari o richieste di riesame degli indirizzi e delle direttive ricevute;
- e) di proporre all'Assemblea dei Soci i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione nelle Commissioni previste dal contratto, ovvero qualora richiesti, i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione nella contrattazione decentrata delle Aziende.

Nelle trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro e nelle attività riguardanti l'applicazione degli stessi, il Presidente della Commissione si avvale del contributo di dirigenti e tecnici degli Associati designati dalla Conferenza dei Direttori.

Per l'assolvimento dei suoi compiti generali e per l'approfondimento di temi particolari la Commissione per i rapporti di lavoro propone annualmente all'Assemblea dei Soci un piano di attività e di iniziative, la costituzione di gruppi di studio e di ricerca e di quant'altro ritenga utile ai fini di una più incisiva attività riferita al mondo del lavoro da parte dell'Associazione.

Articolo 19 - Conferenza dei Direttori

La Conferenza dei Direttori è organo consultivo dell'Associazione; ad essa partecipa un Direttore per ogni Associato, o un suo designato.

La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia necessario, ed è convocata dal Direttore dell'Associazione.

La Conferenza organizza autonomamente la propria attività.

In particolare:

- a) propone agli organi dell'Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie, indirizzi e tematiche in ordine alla organizzazione ed alla gestione degli Associati;
- b) promuove lo sviluppo di sinergie ed integrazioni con i gestori dei servizi pubblici degli enti locali territoriali;
- c) definisce gli orientamenti ed attiva iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze nella generalità degli associati;
- d) rende disponibile la managerialità e la professionalità dei direttori per interventi di consulenza, di studio e di sperimentazione;
- e) designa i membri tecnici in seno alle diverse commissioni costituite dall'Associazione.



Articolo 20 - Commissioni Consultive

Per le attività dell'Associazione riguardanti particolari materie od iniziative o per lo studio di specifici problemi, l'Assemblea dei Soci può costituire Commissioni Consultive. I componenti delle Commissioni Consultive sono scelti fra gli Amministratori, i Direttori ed i Dirigenti degli Associati e fra esperti nelle diverse materie. La composizione, il funzionamento e la durata delle Commissioni Consultive sono stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 21 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione sono adottate dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui al precedente art. 10 con decorrenza immediata. Gli Associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con l'osservanza delle norme previste dall'art. 10 del presente Statuto. L'Assemblea dei Soci deciderà la destinazione del patrimonio dell'Associazione e la ripartizione tra gli Associati.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti per le Associazioni.